

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA R.S.U. DELL'I.R.E. DI VENEZIA**

Premesso che la R.S.U. è realtà fondamentale della presenza e della azione del Sindacato all'interno dell'Ente, il presente regolamento ne definisce le articolazioni degli organi, le funzioni, i compiti e le modalità di funzionamento.

### **Art. 1**

#### **Finalità, durata, modalità di approvazione e revisione del Regolamento**

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di funzionamento e di organizzazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) dell'I.R.E. di Venezia

Il regolamento viene assunto e votato dall'assemblea della R.S.U. con voto palese a maggioranza dei due terzi dei componenti

Al fine di garantire stabilità delle regole, per modificare il presente regolamento occorrerà la stessa maggioranza.

Le proposte di modifica del Regolamento devono essere comunicate assieme alla convocazione della R.S.U.

Copia del presente regolamento e ogni sua eventuale modifica va comunicata ai lavoratori, alle OO.SS. che hanno presentato Liste e hanno ottenuto seggi nelle elezioni R.S.U. e all'Amministrazione dell'I.R.E.

### **Art. 2**

#### **Organi della R.S.U.**

Sono organi della R.S.U.:

l'Assemblea plenaria di tutti gli eletti della R.S.U.;

L'Esecutivo della R.S.U.

Il Coordinatore della R.S.U.

### **Art. 3**

#### **Compiti dell'Assemblea R.S.U.**

La R.S.U. subentra alle R.S.A. (Rappresentanze Sindacali Aziendali) nella titolarità della contrattazione aziendale ed ha il compito di elaborare e proporre ai lavoratori le linee strategiche di politica sindacale aziendale. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali sono esercitati dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle OO. SS. di categoria.

L'assemblea della R.S.U. ha i seguenti compiti:

- Elege il Coordinatore;
- Elege l'Esecutivo;
- Costituisce apposite commissioni tecniche;
- Elabora e propone ai lavoratori la linea strategica di politica sindacale aziendale. A tal fine predispone le piattaforme rivendicative, con particolare riferimento alle materie di contrattazione decentrata demandate dal CCNL;
- Conferisce il mandato alla delegazione trattante, sulle linee definite nelle piattaforme aziendali;
- Definisce i criteri generali per l'utilizzo delle risorse a disposizione della R.S.U.;

- Ratifica gli accordi raggiunti con l'Amministrazione attraverso esplicito e formale mandato conferito alla Delegazione Trattante
- Attiva i percorsi di consultazione relativamente alle materie di propria competenza;
- può elaborare proposte ed orientamenti per la contrattazione territoriale o nazionale, da inviare alle competenti strutture territoriali.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di funzionamento dell'Assemblea R.S.U.**

La R.S.U. è convocata dall'Esecutivo, tramite il Coordinatore, di norma mensilmente, con un preavviso di almeno 5 giorni e con l'indicazione del relativo ordine del giorno. In via straordinaria l'Assemblea R.S.U. può essere convocata d'urgenza con 24 ore di preavviso. In questo caso è possibile la semplice comunicazione telefonica.

I componenti dell'assemblea R.S.U. possono proporre l'inserimento di uno o più punti all'ordine del giorno che saranno valutati dall'Esecutivo per il loro inserimento.

La riunione dell'Assemblea R.S.U. è valida con la presenza del 50% più uno dei componenti. L'Assemblea R.S.U. può essere convocata su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti. In questo caso l'Esecutivo la convoca entro 10 giorni.

L'assemblea della R.S.U. è presieduta dal Coordinatore coadiuvato da un componente dell'Esecutivo che ne tiene il verbale.

Le decisioni dell'Assemblea R.S.U., salvo quanto previsto dal presente regolamento, sono assunte a maggioranza dei componenti con votazione palese. La votazione segreta deve essere richiesta da almeno 2/3 dei componenti. Non è ammesso il voto per delega.

Delle decisioni viene redatto apposito verbale che deve essere reso pubblico con esposizione negli appositi spazi riservati.

Ai lavori dell'Assemblea R.S.U. partecipano i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e possono assistere, senza diritto d'intervento, tutte le lavoratrici e i lavoratori che desiderino assistervi.

Il componente dell'Assemblea che risulti assente ingiustificato per tre riunioni nel corso di un anno, decade dal suo mandato e viene surrogato con il primo dei non eletti della sua lista di appartenenza. A tal scopo delle assenze alle riunioni dell'Assemblea sarà data comunicazione e apposito rilievo nel verbale.

#### **Art. 5**

##### **Compiti dell'Esecutivo**

L'Esecutivo applica le decisioni e gli orientamenti dell'Assemblea R.S.U. e risponde alla medesima del suo operato.

Predisporre proposte da presentare all'assemblea R.S.U. in ordine a materie su cui quest'ultima è competente a deliberare.

L'Esecutivo esercita il potere di rappresentanza nei confronti dell'esterno.

Opera in qualità di delegazione trattante, integrando la stessa di altri quattro componenti nominati volta per volta con gli stessi criteri dell'Esecutivo.

Per ragioni di urgenza e tempestività, l'Esecutivo opera con iniziative di competenza dell'Assemblea R.S.U., qualora non sia possibile convocarla neppure con la procedura d'urgenza e assicura la continuità dell'azione sindacale nello spazio di tempo intercorrente fra una seduta e l'altra dell'Assemblea della R.S.U., con particolare riferimento all'indizione o all'organizzazione di forme di mobilitazione o di lotta.

Tali iniziative dovranno essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea della R.S.U. nella prima seduta utile.

Le decisioni dell'Esecutivo, ad esclusione dei casi espressamente previsti dal presente regolamento, si esprimono a maggioranza dei componenti con voto palese. Non è ammesso il voto per delega.

Delle decisioni dell'Esecutivo viene redatto apposito verbale che va trasmesso ai componenti della R.S.U.

E' altresì compito dell'Esecutivo convocare le assemblee generali o di settore del personale nei limiti del monte orario fissato degli accordi.

Alle assemblee possono partecipare le OO.SS. di categoria.

#### **Art. 6**

#### **Modalità di elezione dell'Organo Esecutivo**

L'Esecutivo è formato da quattro componenti.

Per garantire la rappresentanza di ogni lista che ha ottenuto seggi, ciascuna lista designa un proprio candidato.

I candidati, dovranno dichiarare la propria disponibilità.

Al fine di garantire tutte le operazioni di voto, l'Assemblea R.S.U. nomina almeno 2 scrutatori e un Presidente, con il compito di assicurare le operazioni di voto. Gli scrutatori e il Presidente non possono essere candidati. Il Seggio così costituito redige apposito verbale del voto che sarà appositamente pubblicizzato e notificato all'Amministrazione.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Esecutivo, si procederà all'integrazione dell'organismo con apposita elezione.

#### **Art. 7**

#### **Modalità di elezione e compiti del Coordinatore**

L'Assemblea R.S.U. elegge, fra i membri dell'Esecutivo, un Coordinatore con compiti esclusivamente burocratici-organizzativi.

Il Coordinatore rimane in carica per otto mesi.

Al Coordinatore spettano 5 ore di permesso sindacale al mese, da conteggiarsi sul monte ore della R.S.U.

L'Assemblea elegge inoltre un supplente che subentra al Coordinatore in caso di impedimento temporaneo.

In caso di dimissioni o decadenza, alla prima riunione dell'Assemblea R.S.U. si procede all'elezione del nuovo coordinatore.

#### **Art. 8**

#### **Revoca del Coordinatore o dell'Esecutivo**

La revoca del Coordinatore e/o dell'Esecutivo può essere richiesta attraverso la presentazione di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei componenti la R.S.U.

La mozione di sfiducia viene votata, previo dibattito, a scrutinio segreto, e per essere approvata deve ottenere la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della R.S.U..

Qualora venga approvata la mozione di sfiducia, l'organo o gli organi sfiduciati vengono rieletti da una successiva Assemblea della R.S.U. che sarà convocata entro i 15 gg. successivi al voto di sfiducia.

## **Art. 9** **Commissioni Tecniche**

Su iniziativa dell'Assemblea R.S.U. possono costituirsi apposite Commissioni su specifiche aree tematiche.

I compiti delle Commissioni sono di analisi, supporto e proposta agli organi della R.S.U..

L'Assemblea R.S.U. definisce i fini, la composizione e i tempi di durata delle Commissioni nominandone un responsabile che ne coordina i lavori.

Per le attività delle Commissioni l'Assemblea R.S.U. stabilisce un monte orario specifico di permessi sindacali, in ragione della rilevanza strategica dei loro lavori e delle risorse complessive della R.S.U..

Il responsabile provvede alle convocazioni della commissione, d'intesa con il Coordinatore R.S.U. che autorizza i permessi sindacali nei limiti di cui al punto precedente.

Il responsabile di commissione può partecipare come supporto alla delegazione trattante.

Alle Commissioni possono essere invitati esperti con competenze specifiche, esterni alla R.S.U..

Dei lavori delle Commissioni vanno informati i componenti della R.S.U. con apposite relazioni periodiche e una conclusiva che va appositamente pubblicizzata negli appositi spazi riservati alle affissioni sindacali.

## **Art. 10** **Permessi sindacali**

Il Coordinatore autorizza l'utilizzo del monte ore dei permessi sindacali di competenza della R.S.U..

I permessi sindacali sono utilizzati per le convocazione degli organi della R.S.U. e per le sue attività, nei limiti del monte ore assegnato.

I permessi sindacali vengono assegnati cumulativamente a ciascuna lista che ha ottenuto seggi nella R.S.U. in base al numero dei componenti. Per il 1999 le ore spettanti sono n. 11 per ciascun componente.

## **Art. 11** **Norma di rinvio**

Per tutto quanto qui non specificato, fermo restando gli accordi collettivi aziendali nazionali, vale quanto previsto dal "Accordo Quadro e Regolamento per la costituzione delle R.S.U. nel Pubblico Impiego", che diventa parte integrante del presente regolamento.